

# COMUNE DI FIESSE (PROVINCIA DI BRESCIA)

COPIA

Codice ente	Protocollo n.
10321	0
DELIBERAZIONE 3	
Soggetta invio capigruppo	<input type="checkbox"/>

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di marzo alle ore 20:00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

CAVALLINI SERGIO	SINDACO	Presente
LUCINI FABIO	CONSIGLIERE	Presente
GHIDONI EMANUELA	CONSIGLIERE	Assente
BONELLI CHIARA	CONSIGLIERE	Presente
CERUTTI PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
MARCOLINI PIERLUIGI	CONSIGLIERE	Presente
ORLANDI TRANQUILLO	CONSIGLIERE	Presente
GOBBI BARBARA	CONSIGLIERE	Presente
PILLITTERI CHIARA	CONSIGLIERE	Presente
ANTONIOLI LISA	CONSIGLIERE	Presente
BERTOLETTI MONIA	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 10

Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Giampaolo Brozzi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sergio Cavallini nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che l'art. 1, comma 738, della Legge n° 160/2019 (c.d. "Legge di bilancio 2020") introduce la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: «*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.*»;

**Richiamata** la disciplina inerente la sopraccitata imposta, contenuta precisamente nei commi dal 739 al 783, dell'art. 1, della Legge n° 160/2019;

**Visti** in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge n° 160/2019, che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

*«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.*

*749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.*

*750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.*

*751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.*

*752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*

*753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.*

*754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

**Visto** l'art. 1, comma 48, della Legge 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:

*“A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà”;*

**Vista** la deliberazione consiliare n° 17 del 14.07.2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;

**Atteso** che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

**Dato atto**, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune contenute nei sopraccitati documenti programmatori, di applicare per il 2021 le seguenti aliquote IMU:

Fattispecie	Aliquote 2020	Quota spettante al COMUNE	Quota spettante allo STATO
Abitazione principale A1, A8, A9 e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	0,6%	0,6%	NESSUNA

<b>Abitazione principale A2/A3/A4/A5/A6/A7/A11 e relative pertinenze</b> nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	Esente		
<b>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,1%</b>	NESSUNA
<b>Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusi i D10)</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,1%</b>	NESSUNA
<b>Terreni</b>	<b>0,9%</b>	<b>0,9%</b>	NESSUNA
<b>Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP</b>	Esente		
<b>Aree fabbricabili</b>	<b>1,00%</b>	<b>1,00%</b>	NESSUNA
<b>Immobili cat. D (esclusi i D10)</b>	<b>1,00 %</b> (di cui 0,76 statale + maggiorazione 0,24 comunale)	<b>0,24%</b> (maggiorazione comunale)	<b>0,76%</b> (stabilita dallo stato)
<b>Immobili cat A2/A3/A4/A5/A6/A7 /A11 (solo per gli immobili non adibiti ad abitazione principale)</b>	<b>1,00%</b>	<b>1,00%</b>	NESSUNA
<b>ALTRI IMMOBILI,</b> (compresi gli immobili di cat.A1, A8, <u>A9 non adibiti ad abitazione principale,</u> gli immobili di cat. A10, gli immobili di cat B, gli immobili di cat. C escluse le pertinenze all'abitazione principale)	<b>1,00%</b>	<b>1,00%</b>	NESSUNA

-e le seguenti detrazioni:

nella misura di € 200,00 la detrazione “per abitazione principale” e delle relative pertinenze, nella massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;

**Atteso** che, sulla base delle aliquote e delle detrazioni d’imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l’anno 2021 è previsto per € **296.000,00**;

**Visto** l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: « *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*»;

**Considerato** che l’art. 30, comma 4, del D.L. n° 41/2021 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 30 aprile 2021;

**Richiamato** l’art. 1, comma 767, della legge n° 160/2019 il quale disciplina l’efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede: «*Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo*

fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

**Vista** la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge n° 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n° 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n° 214;

**Visto** il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n° 174 /2012, convertito in Legge n° 174/2012;

**Visti:**

- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento di Contabilità;
- il vigente regolamento generale delle entrate;

**Visto** il D.L. n. 18/2020 ed in particolare l'art. 73 "Semplificazione in materia di organi collegiali";

**Dato atto** che la presente seduta si svolge in modalità straordinaria a porte chiuse, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'emergenza Covid-19; la trasparenza e tracciabilità della seduta sono garantite dalla pubblicazione all'Albo informatico dei verbali;

**CON VOTI** favorevoli n. 7, astenuti n. 3 (Pillitteri, Antonioli e Bertoletti), contrari n. 0, espressi nelle forme di legge da n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

**DELIBERA**

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **DI CONFERMARE** per l'anno 2021, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

3) Fattispecie	Aliquote 2020	Quota spettante al COMUNE	Quota spettante allo STATO
<b>Abitazione principale A1,A8,A9 e relative pertinenze</b> nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	<b>0,6%</b>	<b>0,6%</b>	NESSUNA
<b>Abitazione principale A2/A3/A4/A5/A6/A7/A11 e relative pertinenze</b> nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7		Esente	

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,1%	0,1%	NESSUNA
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusi i D10)	0,1%	0,1%	NESSUNA
Terreni	0,9%	0,9%	NESSUNA
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP	Esente		
Aree fabbricabili	1,00%	1,00%	NESSUNA
Immobili cat. D (esclusi i D10)	<u>1,00 %</u> (di cui 0,76 statale + <u>maggiorazione</u> 0,24 comunale)	<u>0,24%</u> ( <u>maggiorazione</u> <u>comunale</u> )	<u>0,76%</u> ( <u>stabilita</u> <u>dallo stato</u> )
Immobili cat A2/A3/A4/A5/A6/A7 /A11 (solo per gli immobili <u>non adibiti ad abitazione principale</u> )	1,00%	1,00%	NESSUNA
ALTRI IMMOBILI, (compresi gli immobili di cat.A1,A8,A9 <u>non adibiti ad abitazione principale</u> , gli immobili di cat. A10, gli immobili di cat B, gli immobili di cat. C escluse le pertinenze all'abitazione principale)	1,00%	1,00%	NESSUNA

-e le seguenti detrazioni:

nella misura di € 200,00 la detrazione “*per abitazione principale*” e delle relative pertinenze, nella massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;

- 4) **DI QUANTIFICARE** presuntivamente in € 296.000,00 il gettito derivante dall’IMU per l’esercizio 2021;
- 5) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147 bis. 1-153.5 del D.lgs. n° 267/2000 e s.m.i., comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell’Ente, poiché trattasi di determinazione delle aliquote e soglie di esenzione dell’IMU 2021, che garantiscono il rispetto delle previsioni stimate nel Bilancio di Previsione 2021/2023;
- 6) **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2021 (termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 7) **DI PUBBLICARE** il presente atto:
  - nell’albo pretorio on line sul sito internet istituzionale del comune, per 15 gg. consecutivi;
  - nell’apposita sezione “*amministrazione trasparente*” come previsto dal D. Lgs. n° 33 del 14 marzo 2013;
- 8) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n° 267/2000, al fine di dare immediata applicazione delle aliquote.

**COMUNE DI FIESSE  
PROVINCIA DI BRESCIA**

Pareri preventivi regolarità amministrativa e contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria - D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.L. n. 174 del 10.10.2012.

**OGGETTO**

**CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2021.**

**Parere preventivo regolarità amministrativa**

Il sottoscritto Sergio Cavallini, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione alla presente proposta di deliberazione.

Fiesse, li 30.03.2021

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria  
(Sergio Cavallini)

**Parere preventivo regolarità contabile**

Il sottoscritto Sergio Cavallini, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di deliberazione.

Fiesse, li 30.03.2021

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria  
(Sergio Cavallini)

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2021.**

**PARERI OBBLIGATORI**

---

**ART. 49 – COMMA 1 – D.LGS. N. 267/2000**

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

---

Favorevole

Fiesse, li 30.03.2021

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria  
(F.to Sergio Cavallini)

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

---

Favorevole

Fiesse, li 30.03.2021

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria  
(F.to Sergio Cavallini)



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Consigliere  
F.to Fabio Lucini

Il Sindaco  
F.to Sergio Cavallini

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Giampaolo Brozzi

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, all'Albo pretorio ON-Line del Sito Informatico di questo Comune, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69 del 18 giugno 2009 e s.m.i., per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i..

Addì, 08.04.2021

F.to Il Responsabile dell'Area Demografica – Amministrativa  
Dott.ssa Elisa Taglietti

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, certifica che la suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2020.

Addì, 08.04.2021

F.to Il Segretario Comunale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

Il Segretario Comunale